

Allegato "B" al repertorio n. 1.152/958
STATUTO
della fondazione
"FONDAZIONE OPERA P.J. ETS"

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

E' costituita una Fondazione, quale Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs 117/2017 e smi, con denominazione **FONDAZIONE OPERA P.J. ETS.**

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Treviso (TV).

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei), salvo proroga deliberata dal Consiglio di amministrazione, e opera in tutto il territorio nazionale italiano e all'estero.

SCOPO

Articolo 3

La Fondazione, senza scopo di lucro, ha come fine il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, contrassegnate dalle rispettive lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare la Fondazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere attività e iniziative a favore degli anziani, centri diurni e ricreativi per anziani favorendone la socializzazione e limitando rischi di esclusione sociale;
- promuovere e realizzare attività e iniziative di beneficenza a persone in difficoltà o a supporto delle attività sociali svolte da altri enti o istituzioni;
- operare nell'ambito dell'assistenza e sostegno alle fasce più deboli inclusi anziani, studenti, lavoratori e donne in difficoltà, anche svolgendo attività educative e culturali, nonché di operare nell'ambito della prevenzione e contro la violenza sulle donne e per la parità di genere;
- promuovere e realizzare attività e iniziative di alloggio sociale;
- promuovere, realizzare e sostenere, anche collaborazione con enti pubblici, privati o del settore non profit, iniziative, progetti, e attività educative, culturali, di istruzione, e assistenza sociale, anche innovativi, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, ad anziani, minori, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o con particolare riferimento nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed inserimento al lavoro o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;
- erogare borse di studio, attivare percorsi formativi volti al recupero di mestieri tradizionali, con il coinvolgimento di professionisti desiderosi di trasmettere ai giovani i loro saperi e le loro competenze anche mediante l'utilizzo di aule e laboratori a tal fine predisposti.

La Fondazione può esercitare attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti di cui al relativo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 sml nonché attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017 sml.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati finalizzati all'attivazione di percorsi di stage;

- g. realizzare – anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento – materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa – pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) - e rappresenta il fondo di dotazione della Fondazione, oltre agli incrementi intervenuti nella vita dell'ente.

Tale fondo potrà essere eventualmente incrementato con il trasferimento a favore della Fondazione di immobili, altri beni o fondi e con la loro rendita.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato inoltre con erogazioni liberali, contributi, eredità, lasciti, donazioni e con ogni altra entrata con tale specifica destinazione.

Le donazioni, ancorché non disposte come donazioni modali, e ogni altra erogazione liberale, possono comunque essere ricevute anche con vincolo di scopo formulato dal donatore con espressa indicazione scritta, che la Fondazione, con l'accettazione, si intende impegnata a rispettare.

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e/o con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali progetti, iniziative e attività promosse dalla Fondazione stessa in conformità ai propri fini istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.

FONDO DI GESTIONE

Articolo 5

La Fondazione per sostenere le proprie attività, l'ordinaria amministrazione e le spese di funzionamento si doterà di un fondo di gestione con i proventi del patrimonio, delle rendite di eventuali immobili e con ogni altra entrata non specificatamente destinata ad incrementare il fondo di dotazione, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi delle attività, progetti e iniziative gestite o promosse dalla Fondazione stessa in conformità ai propri fini istituzionali.

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

I fondatori, che alla costituzione dell'ente, hanno voluto fortemente la nascita di questa Fondazione e apportato il necessario capitale, nelle persone di Elda Masi e Emilia Curcio, sono nominati Consiglieri a vita.

Ad eccezione dei componenti, il cui mandato permane a vita, il mandato del Consiglio di Amministrazione e quindi di tutti gli altri componenti del Consiglio stesso dura per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina; i componenti possono essere riconfermati senza limiti.

Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo, si provvede alla sua sostituzione entro novanta giorni dalla cessazione o dalla comunicazione di dimissioni. I membri surrogati, salvo che non siano consiglieri a vita, decadranno dalla carica insieme agli altri componenti dell'organo collegiale di appartenenza al termine del mandato nel corso del quale siano stati nominati.

Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di componenti non inferiore a tre né superiore a sette nominati con i seguenti criteri e nel seguente modo:

- due Consiglieri a vita, salvo quanto previsto alla fine del successivo periodo del presente articolo;
- gli altri consiglieri nominati dai Consiglieri a vita di comune accordo.

Il Consigliere a vita può indicare all'organo di controllo o a notaio o ad altro professionista o persona di fiducia, la persona che sarà nominata Consigliere a vita quale suo successore. Qualora non fosse data dal Consigliere tale indicazione, o il Consigliere a vita da questi designato non accettasse l'incarico, il Consigliere a vita superstite nominerà, il nuovo Consigliere a vita in sostituzione di quello che per qualsiasi motivo abbia cessato l'incarico oppure potrà decidere di non nominare alcun nuovo Consigliere a vita, in tal caso resterà in carica nel Consiglio di amministrazione un unico Consigliere a vita.

Il numero dei consiglieri viene determinato al momento della nomina e quindi dell'inizio del mandato e rimane immutato per tutta la durata di ciascun mandato.

I Consiglieri a vita nominano, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il vice-presidente, cariche possono essere alternativamente ricoperte da essi stessi Consiglieri a vita.

Articolo 8

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ne attua le finalità. Nei casi d'urgenza il Presidente potrà compiere provvedimenti particolari convocando senza ritardo il Consiglio di amministrazione per riferire in merito all'operato.

In particolare, il Consiglio:

- indirizza tramite la formulazione di linee guida e di piani strategici l'azione della Fondazione;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni immobili;
- delibera gli incrementi patrimoniali;
- può redigere e adottare regolamenti;
- può affidare specifici incarichi o deleghe a singoli amministratori o a un comitato esecutivo istituito e nominato dal Consiglio stesso, avente tra i propri componenti anche soggetti non facenti parte del Consiglio di amministrazione, o a terzi delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega e determinandone eventuali compensi;
- può istituire e nominare comitati scientifici o altri organi con denominazione, funzionamento e scopo da determinarsi in sede di nomina o nel regolamento interno, se adottato, aventi ruolo consultivo o altre funzioni così come determinate in sede di istituzione e nomina, nonché nominare segretari generali, direttori o altre funzioni ritenute utili per la gestione della Fondazione determinandone eventuali compensi;
- delibera le modifiche statutarie con le maggioranze indicate e al successivo art. 9 e comunque con voto favorevole delle suore che sono componenti del Consiglio di amministrazione;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto nel presente statuto;
- esamina le proposte di intervento, iniziativa, attività, progetti da realizzare o sostenere e delibera in merito;
- approva il bilancio consuntivo ed, eventualmente, il bilancio sociale e/o il bilancio preventivo.

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione avviene con lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio di amministrazione e con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si svolgono nel luogo indicato nella lettera di convocazione. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o con altro mezzo idoneo di telecomunicazione. In tale ultima evenienza le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno validamente costituite a condizione che tutti i partecipanti, ivi compresi eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo, possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che si impegnino a garantire lo svolgimento della seduta in totale correttezza e riservatezza e che di tutto quanto sopra esposto ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante dell'adunanza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione, scissione della Fondazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione comprendente il voto vincolante dei Consiglieri a vita.

Per le deliberazioni relative o allo scioglimento e liquidazione della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del consiglio di amministrazione comprendente il voto vincolante dei Consiglieri a vita.

Delle deliberazioni si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che ha redatto il verbale, se nominato, che deve essere trascritto nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità o urgenza può compiere atti d'urgenza convocando senza ritardo il Consiglio di amministrazione per riferire in merito all'operato e ratifica; ferma restando la responsabilità del Presidente per eventuali danni arrecati alla Fondazione, detti atti sono comunque vincolanti per la Fondazione e la mancanza di una effettiva urgenza non sarà opponibile ai terzi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha rappresentanza legale, di fronte ai terzi e in giudizio, della Fondazione.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente o al vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha inoltre i seguenti compiti:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi;
- verifica l'osservanza dello statuto;
- adotta i provvedimenti d'urgenza di cui al precedente capoverso riferendone al Consiglio nella prima successiva adunanza.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, si avvale della collaborazione dei Consiglieri anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice-presidente.

Articolo 11

L'Organo di controllo, monocratico o composto da un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 smi.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e devono avere i requisiti previsti all'art.30 d.lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, qualora non sia appositamente nominato un ulteriore revisore legale o una società di revisione, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali, o se monocratico, da revisore legale, iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

Articolo 12

Il bilancio della Fondazione comprende l'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve informare circa la situazione patrimoniale, economico, finanziaria della stessa ed è redatto ai sensi di legge. Qualora obbligatorio per legge o su facoltà del Consiglio di amministrazione, sarà redatto anche il bilancio sociale.

Il bilancio:

- deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

Il bilancio andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS, alle scadenze di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

SCIoglimento

Articolo 13

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo 9 e comunque con il voto favorevole dei Consiglieri a vita provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione con il voto favorevole dei Consiglieri a vita, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore.

SOSTENITORI

Articolo 14

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione mediante significativi

conferimenti volontari *una tantum* o periodici in denaro, ovvero contribuiscono alla vita della Fondazione conferendo attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, il tutto nel pieno rispetto di un regolamento interno che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Sostenitori, organo eventuale su decisione del Consiglio di amministrazione, costituita dai Soci Fondatori e dai Sostenitori, è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, pur senza scadenze prefissate, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articolo 15

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto previsto di dagli art.17 e 18 del D.Lgs 117/2017 smi e dalle disposizioni attuative.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Emilia Curcio

F.to Salvatore Pepe (L.S.)